

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede**

- 1) E' costituita a Susa l'Associazione denominata "Amici del Castello della Contessa Adelaide" senza fini di lucro, con sede in Susa, via Al Castello 16;
- 2) La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

### **ART. 2 – Finalità e Attività**

- 1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di svolgere attività spontanea gratuita dei propri aderenti per favorire la conoscenza e l'accesso ai monumenti della città di Susa anche in collaborazione con gli operatori pubblici.
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere e sostenere le attività didattico-educative e di ricerca scientifica relative alla storia e alle tradizioni locali; di coinvolgere attivamente la comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le strutture associative locali.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- 4) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

### **ART.3 – Risorse Economiche**

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. contributi degli aderenti;
  - b. contributi privati;
  - c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - d. donazioni e lasciti testamentari;
  - e. rimborsi derivanti da convenzioni,
  - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 3) Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

### **ART. 4 – Membri dell'Associazione**

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

### **ART. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati;

- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria;
- 3) Sull'eventuale reiezione di domanda, motivata, si pronuncia anche l'Assemblea;
- 4) La qualità di Socio si perde per:
  - a. recesso;
  - b. mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - c. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d. persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
- 6) Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scader dell'anno in corso;
- 7) Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART. 6 – Doveri e diritti degli associati**

- 1) I Soci sono obbligati a:
  - a. osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
  - b. mantenere sempre un comportamento degno dell'Associazione;
  - c. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- 2) I soci hanno diritto a:
  - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. accedere alle cariche associative.

#### **ART. 7 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. il Predicente.

#### **ART. 8 – L'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe;
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - b. nomina i componenti il Comitato Direttivo;
  - c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - e. delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
  - f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità;
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla durata dell'Associazione;
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di

convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo;

- 6) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati;
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **ART. 9 – Il Comitato Direttivo**

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 10 nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati;
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Comitato, decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato;
- 3) Al Comitato Direttivo spetta:
  - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. predisporre il bilancio;
  - c. nominare, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
  - d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- 4) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano;
- 5) Il Comitato Direttivo è convocato, di regola, ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
- 6) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

#### **ART. 10 – Il Presidente**

- 1) Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci;
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente;
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **ART. 11 – Gratuità delle Cariche Associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente Art.2.

#### **ART. 12 – Norma Finale**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico ed analogo settore.

#### **ART. 13 – Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.